LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato CdL di Torino, responsabile e coordinatore **Bruno Aguglia**, avvocato Funzione pubblica Cgil **Piergiovanni Alleva**, avvocato CdL di Bologna, docente universitario, **Mario Giovanni Garofalo**, docente universitario, **Enzo Martino**, avvocato CdL di Torino, **Nyranne Moshi**, avvocato CdL di Milano, **Saverio Nigro**, avvocato CdL di Roma

Una polemica che divide anche il campo sindacale / 1

Considerazioni sulla «questione mensa»

PIERGIOVANNI ALLEVA

Una polemica assai vivace, che già si è affacciata in questa *rubrica*, si sta sviluppando intorno a una questione giuridica apparentemente minore, ma in realtà di non piccolo rilievo economico e sindacale. Ricordiamolo in breve: quando in un'impresa esiste un servizio di mensa, con previsione altresì di un'indennità sostitutiva di importo convenzionale assai inferiore al valore di mercato della erogazione in natura, è legittima la previsione dei contratti collettivi e il comportamento aziendale che computino l'importo della (minima) indennità sostitutiva ai fini del calcolo degli istituti di retribuzione differita e di cd «retribuzione senza lavoro» (13ª, 14ª mensilità, ferie, festività, Tfr, indennità di mancato preavviso, ecc.)?

La polemica, occorre riconoscerlo, divide anche il campo sindacale perché, da un lato, molti ritengono doveroso recuperare ai lavoratori, se necessario con azioni giudiziarie di massa, le differenze retributive discendenti dal computo del valore «reale», mentre, d'altro non pochi mettono in guardia contro il rischio che, così procedendo si finisca con il vanificare - stante l'aumento degli oneri per le imprese - le rivendicazioni di istituzione e miglioramento di servizi effettivi di ristorazione aziendale.

Cassazione e iniziative giudiziarie

Il dissidio tende anzi ad inasprirsi perché dopo che alcune pronunzie di Cassazione (si veda, anzitutto, la nº 3483/1989) hanno riconosciuto il diritto al computo del valore «reale», le iniziative giudiziarie si sono moltiplicate, mentre, al contrario le organizzazioni sindacali, spinte dalla preoccupazione ora segnalata, mostrano di voler tenere ferma, sia con accordi sia appoggiando un progetto di legge già presentato alla Camera, la soluzione opposta, di computo del valore convenzionale costituito dalla indennità sostitutiva, soluzione già accolta nell'accordo 20 aprile 1956 (reso erga omnes con Dpr 1026/1960).

Ci sembra, allora, necessario in una situazione di conflitto tra opinioni opposte, ma non prive, ognuna, di buone ragioni, fornire qualche pacata riflessione su alcuni «punti di snodo» della questione, intesa anzitutto come questione giuridica, e solo successivamente politico-sindacale.

È opportuno - a nostro avviso - guardarsi dal cadere in valutazioni e argomentazioni che tendono a risolvere la questione svalutandola e banalizzandola. La tendenza di non pochi commentatori e operatori giuridici è, infatti, quella di cercare di svuotare il problema affermando che, pur ammesso che la mensa effettivamente erogata ai lavoratori costituisca retribuzione in natura, non per questo il valore di mercato della erogazione, e cioè il suo equivalente monetario, dovrebbe essere calcolato ai fini di quegli istituti, e ciò per l'ottima ragione che non esiste un principio di «omnicomprensività» che obblighi le parti contrattuali a ricomprendervi - o ricomprendervi per l'intero -, tutti gli elementi retributivi che compongono le retribuzioni delle mensilità ordinarie. Forse che - ci si chiede - sarebbe illegittimo un contratto collettivo che - poniamo - escludesse dalla base di computo della 14ª mensilità l'importo degli scatti di anzianità o dell'indennità di contingenza, che pure sono voci sicuramente retributive, o prevedesse che i loro importi siano computati per la metà o per un quarto soltanto? Poiché non sarebbe illegittimo, allora non è neanche illegittimo escludere, ai fini di quel calcolo, il valore della mensa (elemento retributivo in natura), o calcolarlo nella misura della metà, o in un decimo, *ovvero* in quella sempre inferiore, dell'indennità sostitutiva, così come previsto dall'Accordo Interconfederale 20 aprile 1965.

Un'opinione di questo tipo mischia, in realtà, a un nucleo di verità molte inesattezze e indebite semplificazioni, perché non tiene conto dei seguenti punti.

a) Che per alcuni istituti (quali, per esempio, festività, preavviso) è la stessa legge che li regola e impone che siano calcolati sulla base di tutti gli elementi retributivi che compongono la retribuzione normale delle ordinarie mensilità lavorate.

b) Che per altri istituti è, bensì, possibile che le discipline contrattuali-collettive escludano alcuni elementi retributivi dalla loro base di calcolo, ma che ciò deve risultare positivamente, a pena di cadere nell'errore logico opposto a quello della «omnicomprensività», nel credere, cioè, che il datore possa computare gli elementi che vuole lui, salva la «probatio diabolica» da parte del lavoratore che altri elementi vi andavano compresi. Se dunque come normalmente avviene, i contratti collettivi nel disciplinare la 13ª o la 14ª o le ferie rinviano alla retribuzione «di fatto», o a quella «normale», tutti gli elementi retributivi devono essere computati.

c) Che non si può neanche ritenere che, con riguardo alla mensa-retribuzione in natura, l'accordo del 20 aprile 1956 abbia una volta per tutte positivamente sancito una sua computabilità solo *in frazione* del valore effettivo (pari cioè all'importo dell'indennità sostitutiva), e ciò sia perché ben potevano i contratti collettivi successivi stabilire regole migliorative con il commisurare gli istituti di retribuzione differita (come spesso hanno effettivamente commisurato) alla retribuzione globale di fatto, vale a dire alla somma di tutti gli elementi retributivi nel loro intero ammontare, sia perché sarebbe comunque logicamente e giuridicamente scorretto equiparare il computo parziale della mensa alla sua indennità sostitutiva. «Indennità sostitutiva» significa certo qualcosa di più e di diverso rispetto alla «terza parte» o «decima parte» del valore effettivo della mensa in natura, è concetto che richiama un rapporto giuridico di derivazione-alternatività rispetto a quest'ultima che va chiarito e chiama in causa principi legislativi in tema di retribuzione, quali l'art. 36 Cost. e l'art. 13 Statuto dei lavoratori.

Costituisce elemento retributivo?

Ne risulta - a parer nostro - che il problema della legittimità del computo nella base di calcolo degli istituti dell'importo convenzionale dell'indennità sostitutiva di mensa e non nel valore effettivo della erogazione in natura della mensa stessa va indagato ponendosi non già a valle, bensì *a monte* della questione, se essa costituisca o meno elemento retributivo in senso proprio e della sua relazione con l'indennità sostitutiva.

Argomento questo davvero complesso e decisivo al quale, pertanto, dovremo dedicare per intero la prossima rubrica.

Assegno e pensione di invalidità rendita Inail

Un lavoratore dipendente, settore privato, subisce un infortunio sul lavoro che non gli consente di continuare più il lavoro stesso. Questi ha diritto a rendita Inail e alla pensione di invalidità Inps. Vorrei sapere se la pensione è di importo ridotto data la rendita e inoltre vorrei sapere cosa succede al lavoratore nel caso egli non risulti iscritto all'Inail per negligenza o colpa del datore di lavoro.

Franco Rinaldin
Venezia

*Dal 1984, a seguito della legge 222/1984, non esiste più la «pensione di invalidità» Inps ma vi sono due distinti trattamenti. l'*assegno di invalidità (articolo 1) per l'assicurato la cui capacità di lavoro, *in occupazioni confacenti alle sue attitudini*, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo; la *pensione di invalidità* (articolo 2) per l'assicurato che si trovi *nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.*

Per poter richiedere la prestazione è necessario fare valere un periodo di contribuzione non inferiore a cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la richiesta della prestazione.

L'assegno di invalidità è calcolato sulla base della anzianità contributiva che si può far valere; è integrabile – a determinate condizioni – al trattamento minimo; è compatibile con la rendita Inail per infortunio o malattia professionale e con redditi da lavoro. La pensione di invalidità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità (non integrato al trattamento minimo) e da una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'assegno e il trattamento che gli sarebbe spettato considerando l'anzianità contributiva che maturerebbe all'età per la pensione di vecchiaia. Se l'inabile è titolare di rendita assorbe, fino a concorrenza, l'importo della rendita. La pensione di invalidità non è cumulabile con redditi da lavoro. Qualora l'assicurato invalido o inabile non può far valere il minimo di contribuzione previsto (cinque anni di cui tre nell'ultimo quinquennio precedente) può avere titolo alla prestazione solo se la menomazione risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio e a condizione che dall'evento non derivi il diritto a rendita Inail (articolo 6). Tutti i lavoratori esposti a rischio di infortunio o di malattia professionale devono essere obbligatoriamente assicurati contro tali eventi (Testo unico emanato con il Dpr 1124/65). Più precisamente è il datore di lavoro che «si assicura» contro la eventualità che un suo dipendente subisca menomazioni a causa del lavoro in modo che l'indennizzo sia pagato dall'istituto assicuratore. Se il datore di lavoro non avesse provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa dovrà, di tasca propria, risarcire il danno subito dal lavoratore (oltre alle sanzioni previste).

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

L'Inps invia il riepilogo dei contributi ai lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi, iscritti alle Gestion. speciali Inps per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i commercianti e per gli artigiani, che non hanno ancora compiuto 64 anni di età se uomini, o 59 anni di età se donne e che non sono già pensionati dalle stesse gestioni, stanno ricevendo o riceveranno un riepilogo dei contributi registrati dall'inizio dell'attività lavorativa e fino al 31 dicembre 1989. Nell'estratto contributivo sono indicati i soli contributi relativi alle qualifiche dei lavoratori autonomi con la esclusione degli eventuali periodi da lavoratore dipendente e dei contributi dovuti a riscatto, ricongiunzione e versamenti volontari.

Con l'estratto contributivo gli interessati possono verificare se esistono errori e carenze rispetto ai dati in loro possesso. Presso le sedi dell'Inps sono stati istituiti appositi uffici per le rettifiche che verranno richieste. Allo scopo di evitare eccessivi affollamenti, la consegna degli estratti contributivi è stata scaglionata: nel periodo dal 28 ottobre al 7 dicembre 1991 per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri; nel periodo 9 dicembre 1991 al 4 gennaio 1992 per i commercianti, nel periodo dal 20 gennaio al 29 febbraio 1992 per gli artigiani. Quanti, stando nelle condizioni di dover ricevere l'estratto contributivo, non lo ricevesse, deve provvedere a segnalare la circostanza all'apposito ufficio istituito presso la locale sede dell'Inps. È interesse di tutti i lavoratori curare il corretto riscontro della propria posizione assicurativa. Chi è impedito per un qualsiasi motivo alla bisogna, può rivolgersi alla locale sede Inca-Cgil.

Gli scatti della scala mobile per i pensionati

Nei prossimi mesi gli Enti previdenziali dovranno provvedere a regolarizzare gli aumenti delle pensioni derivati dagli scatti di scala mobile. Nei mesi di maggio e di novembre scorsi sono stati attribuiti aumenti in via provvisoria (sulla base dell'inflazione programmata) che dovranno essere regolarizzati con riferimento agli indici accertati. Lo scatto di maggio 1991 è risultato pari al 4,34% e quello di novembre è risultato pari al 3,51%. Pertanto da maggio ad ottobre l'importo della pensione al minimo, del Fpld (lavoratori dipendenti) dell'Inps e delle Gestioni dei lavoratori autonomi, dovrà essere regolarizzato a L. 541.900 (519.550 + 4,3%) rispetto a quello liquidato di L. 533.050 (519.550 + 2,6%). Per le pensioni superiori al minimo, la differenza è determinata come segue: 4,3% (anziché 2,6%) per la quota di pensione (compresa, per i pensionati ex pubblici dipendenti, anche la indennità integrativa speciale) fino a L. 1.039.100 mensili, 3,87% (anziché 2,34%) per la quota di pensione superiore a L. 1.039.100 e fino a L. 1.558.650 mensili, 3,225% (anziché 1,95) per la quota di pensione superiore a L. 1.558.650 mensile.

Da novembre (e fino a quando non sarà effettuata la regolarizzazione) l'importo della pensione al minimo dovrà essere regolarizzato a L. 560.850 (541.900 + 3,5%) rispetto a quello in pagamento di L. 543.300 (533.050 + 2,3%). Per le pensioni superiori al minimo, la differenza è determinata come segue: 3,5% per la quota di pensione (compresa, per i pensionati ex pubblici dipendenti, anche la indennità integrativa speciale) fino a L. 1.083.800 mensili (anziché 2,3% fino a L. 1.066.100), 3,15% per la quota di pensione superiore a L. 1.066.100 mensili (anziché 1,725% per la quota di pensione superiore a L. 1.599.150).

In occasione del conguaglio della scala mobile (prima rata 1992) l'Inps regolarizzerà anche la trattenuta per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale relativa al 1991 (0,90% dell'importo della pensione relativa al 1991 per coloro la cui pensione, da sola o sommata ad altra pensione erogata da altro Ente, supera l'importo lordo di L. 18.000.000 annui. L'aliquota è ridotta allo 0,40% per la quota di pensione superiore a L. 40.000.000 e fino a L. 100.000.000 annui).

1° MAGGIO 1991	
+ 2,6 %	fino a 1.039.100
+ 2,34%	oltre 1.039.100 fino a 1.558.650
+ 1,95%	oltre 1.558.650
+ 4,3%	fino a 1.039.100
+ 3,87%	oltre 1.039.100 fino a 1.558.650
+ 3,225%	oltre 1.558.650

1° NOVEMBRE 1991	
+ 2,3%	fino a 1.066.100
+ 2,07%	oltre 1.066.100 fino a 1.599.150
+ 1,725%	oltre 1.599.150
+ 3,5%	fino a 1.083.800
+ 3,15%	oltre 1.083.800 fino a 1.625.700
+ 2,625%	oltre 1.625.700

i viaggi di unità vacanze per i lettori

i paesi la storia e la cultura

LA RUSSIA DEGLI SCRITTORI

Le dimore di Puskin, Dostoevskij, Tolstoj, Pasternak e Gorkij (MINIMO 20 PARTECIPANTI)

PARTENZA: 12 marzo da Milano - DURATA: 13 giorni (12 notti) - TRASPORTO: volo di linea più treno più pullman - ITINERARIO: Italia / San Pietroburgo - Pskov - Mosca - Yalta - Mosca / Italia -QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 2.310.000 / Supplemento partenza da Roma lire 30.000

La quota comprende: volo a/r, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, l'ingresso ai musei e alle dimore, tutte le visite previste dal programma, la pensione completa (comprese le cene nei ristoranti caratteristici), e un accompagnatore dall'Italia adeguato all'itinerario culturale. È previsto l'incontro con «L'Unione degli scrittori».

L'ORDA D'ORO: i guerrieri di Kubilai

VIAGGIO IN CINA E MONGOLIA (MINIMO 15 PARTECIPANTI)

PARTENZA: 11 aprile da Roma -DURATA: 15 giorni (12 notti) -TRASPORTO: volo di linea - ITINERARIO: Roma / Pechino - Hohot -Baotou - Hohot - Datong -Taiyuan - Xian - Pechino / Roma -QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 3.130.000

La quota comprende: volo a/r, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori nelle località minori, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

VIETNAM: IL FIUME ROSSO

(MINIMO 15 PARTECIPANTI)

PARTENZA: 26 marzo da Milano DURATA: 15 giorni (13 notti) - TRASPORTO: volo di linea via Mosca ITINERARIO: Italia / Mosca - Hanoi - Halong - Hanoi - Danang Hue' - Quynon -Nha Trang - Ho Chi Minh Ville -Mosca / Italia QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 3.180.000 / Supplemento partenze da Roma lire 30.000

La quota comprende: volo a/r, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e i migliori nelle località minori, un pernottamento a Mosca e la visita della città e del Cremlino, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, i trasferimenti interni e un accompagnatore dall'Italia.

LE CITTA' IMPERIALI E IL SUD

L'Itinerario di Unità Vacanze in MAROCCO

(MINIMO 40 PARTECIPANTI)

PARTENZA: 19 aprile da Milano DURATA: 15 giorni (14 notti) - TRASPORTO: volo speciale - ITINERARIO: Italia / Marrakech - Casablanca - Rabat - Meknes - Fes - Midelt - Erfoud - Tinerhir - El Kelaa Des M'Gouna - Quarzazate - Zagora - Quarzate -Agadir - Tafraout - Essaquira - Marrakech / Italia - QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 1.790.000 / Supplemento partenza da Roma lire 100.000

La quota comprende: volo a/r, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, i trasferimenti interni con pullman privato, guida marocchina di lingua italiana, un accompagnatore dall'Italia.

A SUD DELLE NUVOLE

VIAGGIO IN CINA (MINIMO 15 PARTECIPANTI)

PARTENZA: 15 febbraio da Roma - DURATA: 15 giorni (12 notti) - TRASPORTO: volo di linea più treno più battello - ITINERARIO: Roma / Pechino - Xian - Kunming - Foresta di Pietra - Anshun - Huang Guo Shun Guiyang - Guilin - Pechino / Roma - QUOTA DI PARTECIPAZIONE: lire 2.800.000

La quota comprende: volo a/r, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori nelle località minori, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

I'UNITÀ VACANZE

MILANO
Viale Fulvio Testi 69 - Tel. (02) 64.40.361
ROMA
Via dei Taurini 19 - Tel. (06) 44.490.345

Informazioni anche presso le Federazioni del Pds